

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

La Regione Campania in persona del Presidente, On.le Stefano Caldoro

E

il Dipartimento della Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile per la Campania, in persona del Direttore. dr. Sandro Forlani domiciliato per la carica presso la sede legale, in Napoli, Viale dei Colli Aminei n. 44

VISTO

- che la Riforma del Titolo V della Costituzione attribuisce un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli di assistenza per tutti i cittadini;
- che il DPR n. 448/88 «Disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni» ed il D.Lgs. n. 272/89 «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88», stabiliscono che il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato del Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso i Servizi Minorili periferici assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo ai minori entrati nel circuito penale la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in atto e il re-inserimento sociale;
- che con atto deliberativo n. 1871 del 23 novembre 2006, "Linee guida per il contrasto alla dispersione scolastica e per i nuovi percorsi integrati", la Regione Campania ha definito una strategia complessiva - che vede coinvolti tutti i soggetti interessati al sistema educativo/formativo della Regione Campania - a sostegno dell'esercizio pieno del diritto allo studio lungo tutto il percorso scolastico, ma anche di prevenzione, contrasto e recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi;
- che con atto deliberativo prot. n. 9616 del 23 marzo 2011 il DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE - Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari ha emanato le Linee di orientamento Tecnico - Operative 2011 come strumento per conferire organicità ed unitarietà di indirizzi sul territorio nazionale e uniformare il Sistema di Giustizia minorile rispetto agli interventi attuati dai Centri per la Giustizia Minorile attraverso i Servizi dipendenti;
- che nell'ambito di detto documento vengono incentivate "...collaborazioni con il mondo della Scuola e con le Regioni, gli Enti Locali, il Volontariato ed il Terzo Settore, per garantire la continuità didattica anche all'uscita del circuito penale, che rappresenta un assioma ampiamente condiviso tanto da orientare da tempo le politiche d'intervento della Giustizia Minorile nell'ambito dell'istruzione scolastica, così come sancito dalla normativa di settore";
- che la Legge n. 354/75 e il DPR n. 230/2000, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative della libertà" e successive modifiche, nonché il DPR n. 448/88 e il D.Lgs. n. 272/89, i quali riconoscono quale elemento fondamentale del trattamento l'offerta di interventi e attività volte a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali dei soggetti del circuito penale;

- che l'art. 59 del Regolamento sull'Ordinamento Penitenziario prevede programmi di attività culturali, ricreative e sportive articolate in modo da favorire la possibilità di espressioni differenziate e consentire la più ampia partecipazione dell'utenza e la collaborazione, nell'attuazione di programmi di attività, di istituzioni o associazioni pubbliche o private;

PREMESSO

- che i Servizi Minorili della Giustizia elaborano progetti di inserimento dei minori in attività sociali, culturali e sportive, al fine di offrire loro la possibilità di sperimentare stili di vita diversi dai consueti, favorendo contatti con soggetti e gruppi sociali che possano diventare un modello di riferimento, così da agevolare percorsi educativi funzionali ad una crescita sana e responsabile;
- che le attività indirizzate ai minori, proposte come strumento di tutela dei valori fondamentali della persona, di miglioramento della qualità della vita, di ridefinizione di valori condivisi e di adesione ad un modello di rapporti basato sul rispetto delle regole, dell'autodisciplina e dell'aggregazione, costituiscono per gli stessi un'occasione di maturazione e di crescita;
- che le attività proposte ai minori dell'area penale favoriscono l'espressione delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini degli stessi, la condivisione di esperienze positive a livello di gruppo dei pari e nei confronti della comunità esterna ed il di integrazione sociale;
- che la Regione Campania sostiene anche attraverso specifici finanziamenti l'attività formativa negli Istituti Penali per i Minorenni della regione, nonché progetti di formazione ed inserimento lavorativo per i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale al fine di favorire il loro recupero e positivo reinserimento sociale in collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania e gli Enti locali;

CONSIDERATI

- i positivi esiti delle attività realizzate nel quinquennio 2005-2010 sulla base delle varie iniziative intraprese per la formazione di detenuti minori e di i minori a rischio di devianza e/o già entrati nel circuito penale al fine di favorire il loro recupero;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è la promozione di interventi ed attività finalizzate al sostegno educativo, alla formazione ed all'inserimento lavorativo per i giovani ristretti e/o in uscita dagli istituti penali minorili e/o in area penale.

Art. 2

Finalità

Finalità del presente Protocollo è creare sinergie utili tra enti privati ed istituzioni pubbliche che permettano di intervenire, in modo integrato e coordinato, sui bisogni delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e dei loro familiari attraverso lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale nonché sull'individuazione di opportunità lavorative.

Tali finalità potranno essere realizzate attraverso percorsi personalizzati di orientamento, formazione, avviamento al lavoro, inserimento – re-inserimento professionale, borse lavoro, al fine di ridurre il pericolo di recidiva dopo la fuoriuscita dal carcere.

Art. 3

Piano degli interventi

Entro 60 giorni dalla stipula del presente Protocollo le parti firmatarie si impegnano a concordare un Piano degli interventi/progetti che comprenda il dettaglio delle attività da realizzare, la tempistica di realizzazione e la loro gestione attuativa, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Protocollo d'Intesa e, più in generale, con le finalità di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei minori detenuti ed ex detenuti, nel rispetto della dignità umana e con la finalità di riscatto personale e di un pieno e totale reintegro nella società civile.

Art.4

Beneficiari

I beneficiari finali del presente Protocollo d'Intesa sono minori e giovani sottoposti a misure penali o ad esecuzione penale esterna (misure alternative o sostitutive) ovvero sottoposti ad altri provvedimenti restrittivi dall'Autorità Giudiziaria seguiti dai Servizi penali minorili della Campania. Più in dettaglio l'utenza alla quale questo protocollo fa riferimento è costituita dai minori:

- presenti negli I.P.M. della Campania;
- di quelli in area penale a carico delle comunità residenziali per minori;
- dei minori segnalati dai servizi sociali per fenomeni di devianza ed abbandono scolastico;
- dei giovani che, avendo avuto negli ultimi due anni esperienze di detenzione limitata negli istituti penali o di misure penali esterne, hanno manifestato seri problemi di inclusione sociale.

I percorsi di reintegrazione sociale e lavorativa riguarderanno i soggetti detenuti all'interno degli Istituti della Regione Campania e coloro che si trovano nella condizione di essere ammessi al lavoro all'esterno degli Istituti di pena minorile o sottoposti ad una delle seguenti misure:

- semilibertà
- affidamento in prova al servizio sociale
- detenzione domiciliare
- messa alla prova

nonché altri soggetti per i quali permangono comunque, a vario titolo, misure limitative della libertà personale che riducano la possibilità di ricerca autonoma del lavoro (liberi vigilati, liberi controllati, semidetenuti e così via), nonché a quelli indicati in dettaglio in precedenza punti precedenti

Art. 5

Impegni reciproci

Per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Protocollo il Dipartimento della Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile per la Campania, si impegna a:

- segnalare minori e giovani sottoposti a misure penali da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile per l'inserimento nelle attività di cui all'Art. 1;
- valutare l'idoneità del/dei percorso/i di re-inserimento sociale da far svolgere ai minori e giovani sottoposti a misure penali in base alle caratteristiche personali degli stessi;
- facilitare l'inserimento di minori e giovani sottoposti a misure penali nelle attività previste all'Art. 1;
- effettuare periodiche attività di sostegno, monitoraggio e verifica periodica delle iniziative promosse, anche per il tramite dei servizi minorili ovvero attraverso un'apposita Cabina di regia, a tal fine istituita;
- monitorare gli interventi realizzati nel territorio regionale, al fine anche di mettere a punto un sistema di riconoscimento delle competenze conseguite;
- produrre un *report* con cadenza annuale, riepilogativo del numero dei minori coinvolti, degli obiettivi raggiunti, delle criticità riscontrate, con eventuali proposte ed osservazioni, da inviare all'Assessore al Lavoro – Formazione e Orientamento Professionale – Politiche dell'Emigrazione e dell'Immigrazione della Regione Campania;

La Regione Campania si impegna a:

- promuovere, sostenere e realizzare programmi, progetti ed interventi concreti per l'utenza penale minorile;
- favorire l'inserimento di minori e giovani sottoposti a misure penali in attività socialmente utili;
- attivare sinergie locali per l'inserimento socio-lavorativo di detti giovani;
- valutare la coerenza dei progetti che il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania presenterà alla Regione Campania.

Art. 6

Adesione all'iniziativa e documentazione

Sarà cura della Regione Campania preordinare l'atto di concessione per l'espletamento delle attività formative, secondo le modalità definite dal Piano degli Interventi di cui al precedente art. 3.

Art. 7

Durata

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni e potrà essere rinnovato su conforme volontà delle Parti firmatarie da manifestarsi con atto scritto.

Art. 8

Comunicazione e Promozione

Le Parti daranno la più ampia pubblicità al presente Protocollo ed alle iniziative adottate a seguito della sua sottoscrizione, attraverso specifiche azioni di comunicazione e promozione.

PER LA REGIONE CAMPANIA

Il Presidente, On. Stefano Caldoro

Per il Dipartimento della Giustizia Minorile – Centro per la Giustizia Minorile per la Campania

Il Direttore, Sandro Forlani